

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1975

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CARADONNA e TURCHI

Presentata il 30 ottobre 1969

Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — L'articolo 39 della legge d'avanzamento, così come modificato dall'articolo 5 della legge 27 gennaio 1958, n. 295, nel determinare al 31 ottobre di ogni anno il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione considera, per effetto del disposto di cui al terzo comma, soltanto gli ufficiali non ancora valutati, escludendo dal computo quelli già valutati. Ora i ruoli alla data del 31 ottobre comprendono, oltre gli ufficiali mai valutati, i valutati dell'anno precedente e giudicati:

idonei ed iscritti in quadro, non ancora promossi, mancando la necessaria vacanza; idonei, ma non iscritti in quadro, non ancora collocati in soprannumero.

È cioè compreso in ruolo il personale che per effetto del primo comma dell'articolo 48 dovrà fare vacanza al 31 dicembre.

Ciò comporta la riduzione dell'aliquota di valutazione e, di conseguenza, nell'arco di più anni, l'aumento di un anno delle permanenze in ciascun blocco di gradi da cui si avanza a scelta.

Il fenomeno, in atto dal 1958 ha provocato, e va tuttora provocando un progressivo invecchiamento del personale, eludendo le legiti-

time aspettative di carriera degli ufficiali e, fatto ancor più grave, frustrando lo spirito della legge di avanzamento che vuole essenzialmente « normalizzare le carriere ».

Per ovviare a tale grave inconveniente è già stato predisposto un provvedimento inteso ad emendare il terzo comma dell'articolo 39, in modo da consentire che nel computo degli ufficiali non ancora valutati siano compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.

Tale disposto, peraltro, non porterà alcun beneficio agli ufficiali che si presenteranno nei prossimi anni alla valutazione per l'avanzamento ai gradi di colonnello ed ai vari gradi di generale, che hanno già subito un ritardo di carriera valutabile, mediamente in due anni.

A causa di tale ritardo, infatti, alcuni ufficiali già valutati per l'avanzamento, con giudizio di idoneità, verrebbero raggiunti dai limiti di età per la cessazione del servizio permanente prima di poter conseguire la promozione nel « servizio permanente » o nell'« a disposizione ».

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente — non imputabile agli interessati — nell'attesa che il proposto emendamento all'articolo 39 della legge d'avanzamento rimetta ordine nei ruoli normalizzando le aliquote, ed in armonia con quanto recentemente legiferato a favore degli ufficiali della guardia di finanza dalla legge 14 novembre 1967, n. 1145, interviene l'allegato provvedimento di legge.

Esso prevede che, limitatamente all'anno 1970 gli ufficiali in servizio effettivo delle forze armate, già iscritti in quadro di avanzamento

ovvero valutati per l'avanzamento almeno due volte, con giudizio positivo e gli ufficiali « a disposizione » ai sensi del settimo comma dell'articolo 48 della legge d'avanzamento che non possano conseguire la promozione ovvero un'ulteriore valutazione perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, siano promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengano raggiunti da detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore, giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, i quali non possono conseguire la promozione perché raggiunti dai limiti di età nell'anno 1970 sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui verrebbero raggiunti da detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore almeno due volte, con giudizio di idoneità, i quali non possono conseguire un'ulteriore valutazione perché raggiunti dai limiti di età nell'anno 1970 sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica transitati nell'« a disposizione » ai sensi del settimo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i quali non possono conseguire la promozione in detta posizione perché raggiunti dai limiti di età nell'anno 1970 sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari

grado di maggiore anzianità non idonei allo avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza, nel ruolo di provenienza, di pari grado più anziani, non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1970.